

COMUNE DI MANDATORICCIO

===== PROVINCIA DI COSENZA =====

WS/CC:DEL-STAT
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 110 DEL REGISTRO

data, 29/12/1994

OGGETTO: STATUTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA IL COMUNE DI MANDATORICCIO E CAMPANA PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO SANT'ANGELO - APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L'anno millenoovecentoNOVANTADUATRO, il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 17.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i consiglieri comunali sotto indicati:
RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE

COGNOME E NOME	PRES. ASSEN.	COGNOME E NOME	PRES. ASS.
1-ASCOLILLO CORRADO SI		9-MANGONE LUIGI SI	
2-ROMEO ROCCO SI		10-CORNICELLO VINCEN . SI	
3-SPATARO LEONARDO SI		11-LAVORATO CRISTOF. SI	
4-LOCONSOLE LEONARDO SI		12-CARUSO CRISTOFARO SI	
5-LIO MICHELE SI		13-TODARO FRANCESCO SI	
6-LAVORATO VINCENZO SI		14-GRECO ALFREDO SI	
7-CHIARELLI DOMENICO SI		15-CHIARELLI CATALDO SI	
8-MAZZA GIACOMO SI		16-GRISPINO VINCENZO SI	
PRESENTI N._12_		ASSENTI N. 4	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Pasquale La Pegna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. Corrado Ascolillo dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono, dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sig.s:

PARERI EX ART. 53 LEGGE 142/90
PER LA REGOLARITA' TECNICA
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


PARERI EX ART. 53 LEGGE 142/90
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARIO PARISE

PROFILO DI LEGITTIMITA'
PARERE FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE EX ART. 55 L.142/90
Si attesta la copertura finanziaria
della spesa ed il relativo impegno.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PASQUALE LA PEGNA



MARIO PARISE

IL PRESIDENTE

Informa che si rende necessario ed urgente regolamentare la gestione dell'acquedotto Sant'angelo, al servizio delle comunità di Mandatoriccio e Campana;

IL CONSIGLIO COMUNALE

-ASCOLTATA l'esposizione del Presidente;

-RITENUTA la necessità di consorziarsi con il Comune di Campana per la gestione dell'acquedotto Sant'Angelo sito in agro del comune di Campana già realizzato e funzionante, in quanto la gestione associativa trae maggiore economicità di gestione e qualità di prestazioni a vantaggio dei cittadini utenti dei comuni consorziati;



-VISTA la bozza di statuto e relativo schema di convenzione predisposto d'intesa con il Comune di Campana;

-VISTI gli artt. 24 e 25 della legge 8/6/1990, n. 142, nonché gli artt. 51 e 52 dello statuto, sulla costituzione di consorzi;

-VISTO il parere FAVOREVOLE per la regolarità Tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico C.le

-VISTO il parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Uff. Ragioneria

-VISTA l'attestazione del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 55, comma 5 legge 8/6/1990, n. 142, sulla copertura finanziaria della spessa;

-VISTO il parere favorevole sotto il profilo di legittimità espresso dal Segretario Comunale;

VISTA la legge 8/6/90 n. 142;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI - ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

-DI COSTITUIRSI in consorzio volontario con il Comune di Campana denominato "ACQUEDOTTO SANT'ANGELO", al fine di provvedere alla gestione associata del servizio Acquedotto Consortile sito in agro del comune di Campana, già funzionante al servizio delle due comunità, disciplinato dallo statuto e dallo schema di convenzione allegati alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B" per farne parte integrante e sostanziale;

-DI APPROVARE lo statuto del consorzio tra i comuni di Mandatoriccio e Campana, per la gestione dell'acquedotto Sant'Angelo, composto da n. 22 articoli, allegato alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

-DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione per la gestione
del Consorzio di che trattasi, indicato sotto la lettera "B";
-DI AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula della convenzione di cui
sopra con il Comune di Campana;

-DI IMPUTARE la presunta spesa di L. 25.000.000 al cap. 1689 del
bilancio 1995 e per i successivi esercizi finanziari ad analogo
capitolo, sotto la voce: "quote di concorso per l'acquedotto
consortile".



STATUTO DEL CONSORZIO "ACQUEDOTTO SANT'ANGELO"

ART. 1 - COSTITUZIONE-

Con deliberazione dei rispettivi consigli comunali approvate a maggioranza assoluta dei componenti, tra i comuni di Campana e di Mandatoriccio è costituito il consorzio volontario denominato "CONSORZIO ACQUEDOTTO SANT'ANGELO" al fine di provvedere alla gestione associata dell'acquedotto, già esistente, alimentato dalla sorgente Sant'Angelo, agro del comune di Campana; La sede del Consorzio è stabilita nella sede Comunale di Campana.

ART. 2 -SCOPO-

Il consorzio intende conseguire i seguenti precipi scopi: Sfruttamento della sorgente S. Angelo a scopo idrico-potabile per l'approvvigionamento dei due Comuni di Campana e Mandatoriccio con equa suddivisione delle quantità d'acqua erogate; utilizzo e gestione della parte degli impianti di comune interesse dei due Comuni consorziati per trarre dalla conduzione associata maggiore economicità di gestione e qualità di prestazione a vantaggio dei cittadini utenti.

ART. 3 -CONVENZIONE-

I rapporti tra i comuni consorziati sono regolati dalla convenzione approvata dai rispettivi consigli C.li ed alla quale si fa rinvio relativamente alle clausole che disciplinano il concorso dei singoli aderenti degli atti fondamentali del consorzio;

ART. 4 -DURATA E CESSAZIONE-

La durata del consorzio è a tempo indeterminato. Al suo scioglimento, si potrà pervenire su proposta di uno o ambedue i comuni aderenti e con deliberazioni concordate dei due Consigli C.li, da assumersi a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di scioglimento concordato il patrimonio andrà equamente suddiviso tra i due Comuni.

Allo scioglimento si potrà anche pervenire con il ritiro di uno solo dei due Comuni che dovrà darne comunicazione all'altro con deliberazione motivata del Consiglio C.li, assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Nel caso di scioglimento per ritiro di uno dei due Comuni, il patrimonio sarà attribuito all'altro Comune.

ART. 5 -ORGANI-

Sono organi del consorzio:

- l'assemblea;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il Direttore.

Per la particolare realtà del Consorzio il Consiglio di amministrazione è anche assemblea e pertanto assume in se tutte le prerogative dell'assemblea dei soci.

ART. 6 -QUOTE DI PARTECIPAZIONE-

La quota di partecipazione del Consorzio di ognuno dei due comuni è fissata nella seguente misura:
-Comune di Mandatoriccio il 50 per cento;
-Comune di Campana il 50 per cento;

ART. 7 -DURATA DELLE CARICHE

La durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione, assemblea e del Presidente, coincide con la durata del loro mandato nelle funzioni di Sindaco dei rispettivi Comuni.

ART. 8 -CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ASSEMBLEA -

Il Consiglio di Amministrazione-Assemblea è composto da n. 2 membri, in rappresentanza dei due Comuni consorziati, nelle persone dei Sindaci, o loro delegati. Con rappresentanza pari alla quota di partecipazione. Spettano al Consiglio di Amm/ne-Assemblea le seguenti attribuzioni:

- proporre ai consigli dei due Comuni aderenti le eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- adottare, ed eventualmente modificare, il regolamento per il personale;
- la formazione del bilancio, lo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, l'esame del conto consuntivo del tesoriere e la destinazione dei fondi disponibili;
- le trasformazioni, gli incrementi e le diminuzioni del patrimonio;
- la contrattazione dei prestiti;
- i contratti in genere, le accettazioni di lasciti e doni, salvo l'autorizzazione governativa ai sensi di legge;
- l'approvazione dei conti consuntivi;
- la determinazione del contributo finanziario di ogni comune consorziato;
- la fissazione, del concorso di ciascun comune nelle spese consorziate;
- l'accettazione delle domande di altri enti a far parte del consorzio e la determinazione del rispettivo contributo finanziario nelle spese;
- Nominare il personale del consorzio e prendere nei confronti di questo ogni altro provvedimento;
- adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione e verificare l'esecuzione delle deliberazioni;
- le azioni da promuovere e da sostenere in Giudizio;
- la nomina del Direttore del Consorzio;
- ogni altra questione che riguardi la costituzione ed il funzionamento del Consorzio.

ART. 9 -PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza Istituzionale e legale del Consorzio e costituisce l'organo di collegamento con la struttura gestionale.
Il presidente è designato nella persona del Sindaco del



Comune in cui ha sede il Consorzio.
Il Vice Presidente è designato nella persona del Sindaco
dell'altro Comune consorziato.

Spetta al Presidente:

- rappresentare l'Amministrazione del Consorzio in ogni sede e firmare gli atti;
- stare per essa in giudizio, sia come attore che come convenuto;
- Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- sovrintendere agli uffici del consorzio;
- prendere tutti gli altri provvedimenti che non siano di competenza del Consiglio di amministrazione-assemblea.

ART. 10 -RIMOZIONE DEL PRESIDENTE-

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Presidente del consorzio può essere rimosso quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando sia imputato di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n.646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto disposto dall'articolo 40 comma 1, della legge n.142/1990;

ART. 11 -SOSPENSIONE DEL PRESIDENTE-

In attesa del decreto di cui all'articolo precedente, il Prefetto può sospendere il presidente del consorzio qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità (art.40, comma 2, della legge n.142/1990);

ART. 12 -FUNZIONAMENTO-

Per tutto ciò che riguarda il funzionamento degli organi del consorzio, si applicano le norme stabilite per i consigli comunali e le giunte comunali, previste dalla legge 8 giugno 1990 n.142 e dai relativi regolamenti, cui si fa esplicito rinvio.

-La trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio è regolata dalla convenzione, come previsto nell'articolo 25, comma 3, della legge 142/1990;

ART. 13 -FUNZIONI DI SEGRETARIO-

Le funzioni di segretario competono al segretario del comune sede del consorzio.

ART. 14 -DIRETTORE

Il Direttore è l'organo cui spetta la gestione tecnica e funzionale del Consorzio.
Sovrintende al corretto funzionamento degli impianti, provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e degli stessi, propone al presidente l'adozione di misure e provvedimenti atti a migliorarne l'efficienza e a



ridurne i costi gestionali.

Il Direttore può essere scelto dal Consiglio di amministrazione-Assemblea tra il personale tecnico dei Comuni Consorziati oppure in altre persone in possesso dei necessari requisiti di professionalità e capacità. Per quanto non specificatamente detto si fa riferimento alle disposizioni per lo stesso previste dal T.U. N.2578/1925 e D.P.R. n. 902/1986 ancora in vigore.

ART.15 -PERSONALE-

Il consorzio può assumere, ove occorra, personale proprio, disciplinandone lo stato giuridico ed economico con apposito regolamento, oppure può valersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera del personale dipendente degli enti consorziati. Fino a quando il consorzio non adotti le suddette norme regolamentari per il personale proprio, si osservano, nei confronti del personale stesso, le disposizioni del regolamento organico del personale del comune in cui il consorzio ha sede, in quanto applicabili. Le nomine sono effettuate dal consiglio di amministrazione;

ART.16 -CONCORSO NELLE SPESE CONSORZIALI-

Il concorso degli enti consorziati nelle spese inerenti al consorzio è fissato di comune accordo, tenuto conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse concreto di ciascuno di essi, nella misura del 50% per ognuno dei due Comune e per le spese fisse di carattere generale. Per le spese variabili conseguenti a consumi di energia elettrica, manutenzione ordinaria, e straordinaria e altro la suddivisione percentuale avverrà sulla base delle quantità di acqua prelevata da ciasun Comune e misurata all'uscita del partitore da appositi contatori. Il fondo iniziale di dotazione è costituito da versamento in favore del consorzio, da parte di ambedue i comuni aderenti, nella misura di L. 25.000.000 cadauno da versarsi contestualmente alla firma della convenzione. I versamenti successivi saranno erogati dietro presentazione regolare di rendiconto approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART.17 -SERVIZIO DI CASSA-

Il servizio di cassa del consorzio è effettuato dal tesoriere del comune in cui ha sede il consorzio stesso alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione;

Il cassiere deve presentare il conto consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di mancata presentazione del conto consuntivo entro tale termine, si applica la procedura surrogatoria prevista dall'art. 46, comma 10, della legge n. 142/90.



ART.18 -CONTROLLO-

Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabiliti dalla legge per i comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del consiglio comunale e gli atti del consiglio di amministrazione a quelli della Giunta;

ART.19 -VIGILANZA-

Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, al consorzio si applicano le norme sulla vigilanza dettate per i comuni e per le provincie come stabilito dall'articolo 49 della legge n.142/1990;

ART.20 -INVENTARI-

I beni mobili ed immobili di pertinenza del consorzio devono essere descritti e valutati in apposito inventario che deve essere sempre tenuto al corrente;

ART.21 -MODIFICAZIONI-

Le modificazioni allo statuto del consorzio debbono essere deliberate dai consigli comunali dei comuni partecipanti.

ART.22 -RINVIO-

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

CONSORZIO ACQUEDOTTO

S. ANGELO

CONVENZIONE

approvata contestualmente allo Statuto del Consorzio con deliberazione dei Consigli Comunali di :

CAMPANA, deliberazione n. _____ del _____ resa esecutiva dal CO.RE.CO., sez. di Cosenza, nella seduta del n. _____

MANDATORICCO, deliberazione n. _____ del _____ resa esecutiva dal CO.RE.CO., sez. di Cosenza, nella seduta del _____ n. _____.

Art. 1 FINALITA'. Con la costituzione del Consorzio Acquedotto S.Angelo gli enti consorziati si prefiggono lo sfruttamento associato delle acque erogate dalla sorgente S.Angelo sita nel Comune di Campana e la gestione delle opere acquedottistiche ed elettriche collegate e di comune interesse e qui di seguito elencate:

- A) Opere di captazione ed adduzione all'impianto di sollevamento con area di rispetto ed accessori;
- B) Impianto di sollevamento con vasca di carico ed accessori;
- C) Condotta adduttrice principale con pista di servizio ed accessori;
- D) Partitore denominato "Tre Carigli" con area di rispetto ed accessori;
- E) Cabina di Trasformazione 20 Kv / 380 V ed accessori;
- F) Linea elettrica 20 Kv di alimentazione derivata dalla linea SWL dal sezionatore Incinaria ed accessori;
- G) Strada di accesso, dal Km 13,050 della provinciale n. 16 Rivio di Bocchigliero-Calovato e fino agli impianti di presa e sollevamento per quanto attiene la manutenzione.

Le condotte adduttrici secondarie derivate dal Partitore "Tre Carigli" appartengono in via esclusiva separatamente a

ciascuno dei due Comuni consorziati che ne cureranno la gestione e la manutenzione con il proprio Servizio Acquedotti senza impegnare in alcun modo il Consorzio.

Le condotte adduttrici secondarie di cui al comma precedente iniziano immediatamente a valle degli apparecchi misuratori, posti all'uscita della vasca di partizione del Partitore, anche per la parte installata nelle aree di competenza del Consorzio.

art.2 DURATA. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato. Alla cessazione o scioglimento si può pervenire nel rispetto dello art. 4 dello Statuto.

art.3 CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONSORZIATI. Alla Consultazione degli enti consorziati si dovrà procedere ogni volta la materia da trattarsi e di interesse del Consorzio non è contemplata o esuli da quanto previsto nello Statuto.

In ogni caso i Consigli Comunali debbono essere chiamati a deliberare su :

- A) modifiche dello Statuto;
- B) modifiche alla Convenzione;
- C) trasformazione del patrimonio;
- D) acquisizione e dissidenze di qualunque genere del patrimonio;
- E) contrazione di prestiti e mutui che possano avere immediata e successiva influenza sui bilanci dei singoli Comuni;
- F) accettazione di domande di altri enti a far parte del Consorzio.

g° fatto obbligo al presidente del Consorzio di inviare ai singoli Comuni aderenti copia di tutte le deliberazioni assunte, del bilancio di previsione, del conto consuntivo e del piano annuale di ripartizione delle spese e dei costi.

h° fatte obbligo ai Sindaci dei Comuni Consorziati di procedere alla pubblicazione agli albi pretori dei rispettivi Comuni delle deliberazioni e decisioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Art.4 QUOTA DI PARTECIPAZIONE. La quota di partecipazione nel Consorzio di ogni singolo Comune è regolata dall'art.6 dello Statuto.

Art.5 RAPPORTI FINANZIARI. Le Amministrazioni Comunali aderenti, allo scopo di costituire un idoneo fondo di dotazione, si impegnano a liquidare, contestualmente alla approvazione dello Statuto e della presente Convenzione, e a versare al Tesoriere del Consorzio la somma di £ 25.000.000-(lire venticinque milioni) ciascuna.

Al detto fondo il Consorzio attingerà per le spese correnti, le manutenzioni, i consumi di energia elettrica, gli imprevisti e a quanta altro fosse necessario per un buon funzionamento degli impianti e corretta gestione del Consorzio.

A chiusura d'esercizio annuale, oltre alla formazione degli atti propri di bilancio, si dovrà procedere alla formazione di un piano di riparto delle spese che, secondo le indicazioni dello art.13 dello Statuto, tenendo conto delle quote fisse e variabili della spesa globale dell'anno, determinerà in rapporto alle quantità d'acqua totali erogate e singolarmente acquisite, il contributo annuo che ciascun Comune dovrà versare al Consorzio per il reintegro del fondo.

Eventuali spese di investimento, eccedenti il fondo di dotazione spurate dalle spese di gestione e per consumi, dovranno essersi autorizzate dai singoli Comuni con deliberazioni consiliari da assumersi a maggioranza dei componenti che contestualmente liquidermano ed erogheranno le somme relative.

Variazioni dell'ammontare del fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere autorizzate con i modi e le procedure del comma precedente.

Non perseggiendo il Consorzio il realizzo di utili di esercizio, il bilancio previsionale annuale dovrà essere chiuso in pareggio tra spese e somme di reintegro previste dal terzo comma del presente articolo.

Art.6 OBLIGHI E GARANZIE RECIPROCI. Cogni singolo Comune Consorziato si impegna :

- ad operare con ogni mezzo lecito, spirito di collaborazione e buona volontà accché il Consorzio possa proficuamente svolgere la attività d'istituto senza intralci;

- ad erogare le scadute dovute entro e non oltre trenta giorni naturali e consecutivi successivi alla richiesta di pagamento inoltrata dal Presidente del Consorzio; nel caso che uno o ambedue i Comuni debbano ricorrere all'esercizio provvisorio, si dovranno versare entro le scadenze di ogni mese i, e il, dodicesimi disponibili ed entro quindici giorni, naturali e consecutivi, dalla esecutività del bilancio comunale il saldo;
- al Comune moroso il Consorzio dovrà obbligatoriamente sospendere la fornitura d'acqua quando, trascorsi imilmente trenta giorni dalla richiesta di liquidazione avanzata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, questi non avrà provveduto;
- tre anni consecutivi, e cinque anni non consecutivi nell'arco di un decennio, di morosità fanno considerare il Comune moroso come ritirato dal Consorzio con applicazione del terzo comma dell'art. 4 dello statuto circa lo scioglimento e l'attribuzione del patrimonio.

Art. 7 STRUTTURA OPERATIVA. La struttura operativa è posta alle dipendenze del Segretario del Consorzio che può disporre dell'utilizzo delle seguenti figure professionali :

- Responsabile Ufficio Contabile e di Ragioneria;
- Responsabile tecnico;
- Esecutore;
- Operatori;

dal Comune sede del Consorzio e dall'altro Comune Consorziato. Tale struttura sarà nominata con deliberazione dell'Assemblea - Consiglio d'amministrazione ed avrà durata annuale rinnovabile. Al personale teatò nominato spetterà una indennità annua fissa che sarà stabilita per ciascuna figura nell'atto deliberativo di nomina. ,

Al personale comunale comunitato ha prestazioni lavorative durante il normale orario di lavoro, non spetterà alcuna retribuzione da parte del Consorzio fatta eccezione per l'indennità annua fissa, eventuali indennità di missioni, rimborso spese e altra indennità all'ucpe stabilità dalla legge.

Il Comune sede di Consorzio, o l'altro Comune consorziato, rendiconteranno tali prestazioni in sede di riparto spese.

Le prestazioni rese dal personale in ore di lavoro straordinario
governante sul Consorzio e saranno pagate ^{direttamente} al personale interessato.

Art.8 STRUTTURA TECNICA GESTIONALE. La struttura tecnica e gestionale
dell'acquedotto è coordinata, analogamente a quanto previsto al
precedente articolo, dal Segretario del Consorzio che si avvarrà delle
seguenti figure professionali :

- Istruttore
- Esecutore
- Operatore Elettricista quadrista
- Operatore Meccanico/Idraulico tabista.

2° data facoltà al Segretario del Consorzio di richiedere ai
Comuni Consorziati l'assegnazione di personale straordinario per
far fronte alle emergenze che si dovesse verificare.

Analogamente potrà richiedere l'utilizzo di macchine ed attrezzature
di cui i Comuni hanno dotazione.

Di quanto sopra sarà fatta valutazione economica, in sede di formu-
lazione del piano di riparto delle spese, da riportarsi in detrazione
al contributo da versarsi annualmente dagli enti consorziati.

VARI E TRASPORTI.

- 1) Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente
convenzione il presidente del Consorzio dovrà procedere alla
regolarizzazione della personalità giuridica, degli atti costitutivi
nonché al frazionamento, acquisizione al patrimonio ed iscrizione
a nome del Consorzio di tutte le pertinenze. A tale scopo è data
autorità al Presidente di utilizzare per tali necessità congiunta-
mente gli Uffici Tecnici, Amministrativi, di Affari Generali e di
Segreteria dei due Comuni Consorziati.
- 2) Ogni fine anno si procederà, su iniziativa del Segretario del Conser-
zio alla lettura, in contraddittorio tra i Sindaci, o loro delegati,
delle letture dei contatori posti nel Partitore "Tra Carigli" e se
ne stenderà regolare verbale che sarà tenuto a base del calcolo del
piano annuale di riparto delle spese e di determinazione del contri-
buto da versarsi da ciascun Comune.
- 3) Al calcolo delle esposizioni debitorie di ciascuno dei due Comuni
nei confronti dell'altro, per l'utilizzo dell'acquedotto S. Angelo

nel periodo precedente alla formalizzazione del Consorzio, si procederà entro il termine di giorni 180 naturali e consecutivi dalla data di esecutività dello Statuto.

Non potendosi attuare quanto sopra per indisponibilità di uno dei due Comuni, è data facoltà all'altro di richiedere, nelle forme di legge, un'autorità arbitrale.

In ogni caso non potrà essere influenzata in alcun modo l'attività del Consorzio.

LETTO, APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
(CORRADO ASCOLILLO)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PASQUALE LA PEGNA)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio dal

28. 07. 1995 al 11. 08. 1995

REG. ALBO N. 253

DATA,

IL MESSO COMUNALE
(Romeo Ermenzina)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PASQUALE LA PEGNA)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE AL CO.RE.CO. COSENZA IN DATA 28. 07. 1995

PROT.N. 3736

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PASQUALE LA PEGNA)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.

CON APPROVAZIONE CO.RE.CO. N. 6845 DEL 28-8-95.

DATA,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PASQUALE LA PEGNA)

